

COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO AI SENSI DELL'ART. 7, VI co., LEGGE N. 300/70 (costituito con i provvedimenti di seguito indicati), PER L'ESAME DELLE SANZIONI DISCIPLINARI, DI UGUALE CONTENUTO, COMMINATE DA TRENITALIA SPA, DIV. TRASPORTO REGIONALE AI SEGUENTI DIPENDENTI:

nome e cognome	Data e numero del provvedimento	Sanzione applicata
Z I nomi dei macchinisti sono stati opportunamente occultati.	5 aprile 2004; 47/2004	1 giorno di sosp.- DPL 4108 DEL 26/5/2004
	D 10 marzo 2004; 25/2004	1 giorno di sosp. - DPL 4111 DEL 26-5-2004
	B 8 marzo 2004; 22/2004	1 giorno di sosp. -- DPL 4109 DEL 26-5-2004
	L 10 marzo 2004 24/2004	1 giorno di sosp. - DPL 4110 DEL 26-5-2004
	S 17 marzo 2004; 32/2004	1 giorno di sosp.- DPL 4116 DEL 26-5-2004
	M 25 marzo 2004 36/2004	1 giorno di sosp. - DPL 4603 DEL 15-6-2004
	F 10 marzo 2004; 23/2004	1 giorno di sosp.- DPL 4604 DEL 15-6-2004
	M 25 marzo 2004; 38/2004	1 giorno di sosp. - DPL 4113 DEL 26-5-2004
	B 25 marzo 2004; 39/2004	1 giorno di sosp. - DPL 4114 DEL 26-5-2004
	D 12-5-2004; 63/2004	1 giorno di sosp.- DPL 5576 DEL 22-7-2004
	C 15-4-2004; 50/2004	1 giorno di sosp.- DPL 5577 DEL 22-7-2004
	M 15-4-2004; 54/2004	1 giorno di sosp. - DPL 5578 DEL 22-7-2004
	C 15-4-2004; 51/2004	1 giorno di sosp. - DPL 5579 DEL 22-7-2004
	S 12-5-2004; 69/2004	1 giorno di sosp. - DPL 5580 DEL 22-7-2004
	F 12- 2004; 70/ 2004	1 giorno di sosp. - DPL 5581 DEL 22-7-2004

- Dr. Claudio Terzi, in rappresentanza della Soc. Trenitalia - Div. Trasporto Regionale Toscana
- Sig. Danilo Fondi, in rappresentanza dei dipendenti specificati nella tabella di cui sopra
- D.ssa Agata Mutolo, terzo membro

FATTO

Con le comunicazioni indicate nella tabella, veniva notificata ai dipendenti sopra generalizzati, la sanzione di un giorno di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per i fatti di cui alla seguente contestazione:

"Il giorno ...Ella, comandato per la giornata di aggiornamento professionale con l'apparecchiatura S.I.D.A.C., si rifiutava di effettuare l'esercitazione prevista con tale apparecchiatura".

I Dipendenti promuovevano nei termini di legge la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato come in premessa.

Il giorno 22 settembre 2004, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, si è riunito il su citato Collegio, il quale decide, in via preliminare, di trattare congiuntamente i ricorsi di cui sopra, in quanto aventi ad oggetto contestazioni e sanzioni analoghe. Il Collegio, quindi, procede alla disamina delle circostanze e dei fatti che hanno dato luogo ai provvedimenti disciplinari.

Il Rappresentante dei Lavoratori rileva: l'inesistenza di una norma contrattuale dalla quale derivi l'obbligo dell'aggiornamento formativo dei macchinisti all'apparecchiatura S.I.D.A.C.; l'assenza di un accordo sindacale di recepimento del predetto modulo formativo in questione; i problemi che può determinare tale addestramento per il macchinista, in conseguenza di un eventuale esito sfavorevole della sottoposizione alla prova. Per tali motivi, come sopra sinteticamente riportati, chiede l'annullamento della sanzione.

Il Rappresentante della Società replica: che l'aggiornamento professionale al "simulatore" è previsto nel piano formativo dell'azienda come momento di rafforzamento delle competenze; che, con riguardo all'esercitazione al S.I.D.A.C., i rappresentanti delle OO.SS., nella riunione del 26 gennaio 2004, hanno condiviso con l'Azienda l'opportunità di una visita al simulatore di Firenze e Milano da effettuarsi a breve, al fine di prendere diretta conoscenza del funzionamento del sistema. Per tali motivi, si oppone alla richiesta di annullamento delle sanzioni, ribadendo l'illegittimità del rifiuto dei lavoratori all'espletamento dell'attività formativa disposta dall'Azienda.

Il Dr. Terzi precisa, inoltre, che l'esercitazione non deve considerarsi finalizzata ad un esame del macchinista e che nessuna conseguenza negativa può derivare al lavoratore dall'eventuale esito negativo della "simulazione".

DECISIONE

Il Presidente, visti gli artt. 43 e 44 del CCNL; sentiti i rappresentanti di parte; premesso, in via generale, che i dipendenti devono conformare la propria prestazione lavorativa all'obbligo di diligenza e al dovere di obbedienza, così come previsti dalla normativa di legge e contrattuale, afferma di ritenere non corretti i rifiuti opposti alle disposizioni datoriali. Non riscontra, inoltre, nella fattispecie, un esercizio illegittimo del potere direttivo da parte dell'Azienda, tale da poter giustificare il rifiuto dell'esecuzione da parte dei lavoratori.

Per i motivi suddetti, il Presidente ritiene di non accogliere la richiesta di annullamento, ma, tenuti presenti i profili di novità comunque connessi all'uso del S.I.D.A.C., propone, in via conciliativa, la derubricazione delle sanzioni comminate.

Il Rappresentante della Società concorda con tale decisione.

Il Rappresentante dei Lavoratori dichiara: di aver preso atto che il Dr. Terzi ha affermato che il S.I.D.A.C. è considerato strumento di rafforzamento dei percorsi di istruzione e che in alcun modo la Società è intenzionata ad utilizzare la suddetta apparecchiatura per scopi diversi, quali esami o abilitazioni; di aver preso atto, inoltre, che dalla partecipazione alla prova non possono derivare conseguenti iniziative atte a modificare ruoli, funzioni o qualifiche del personale di macchina. Per i predetti motivi, ritenuti questi elementi essenziali per la valutazione della proposta del terzo membro, concorda con la soluzione conciliativa di cui sopra e si impegna a dare indicazioni al personale di macchina per aderire a tale percorso.

Pertanto, all'unanimità, il Collegio delibera l'applicazione della sanzione del rimprovero.

Il terzo membro liquida in 250 (duecentocinquanta) euro il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico, a carico della Soc. Trenitalia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Rappresentante del datore di lavoro

Il Rappresentante dei lavoratori

Il Presidente

